

GR_GERICHTE VR2 2025 44 vom 21. Januar 2026

GR Gerichte, 2026-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR2_2025_44

FR: GR_GERICHTE VR2 2025 44 du 21 janvier 2026

IT: GR_GERICHTE VR2 2025 44 del 21 gennaio 2026

Erwägungen

E. 4

/ 7 1.3. Come si vedrà ancora sotto, l'oggetto di un ricorso contro una decisione di non entrata in materia è unicamente la questione della legittimità della non entrata in materia, mentre la tassazione stessa non costituisce oggetto di ricorso. Ne consegue che, volendo considerare il complemento di ricorso presentato il 21 luglio 2025, non è dato entrare nel merito dei petiti n. 2 (annullamento delle tassazioni), n. 3 e n. 4 (riforma delle tassazioni) del ricorso riformulato dal legale del 21 luglio 2025. 1.4. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale d'appello decide nella composizione di giudice unico nel caso in cui un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Nel presente caso, per i motivi che verranno di seguito illustrati, il ricorso è palesemente infondato, per cui il Tribunale decide in composizione di giudice unico. 2. Contestato è se la convenuta poteva non entrare nel merito del reclamo del 14 aprile 2025 con l'argomentazione che i requisiti legali di reclamo non erano adempiti, visto il mancato inoltro delle prove a dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione discrezionale. 3.1. Giusta l'art. 137 cpv. 4 LIG (risp. art. 132 cpv. 3 LIFD), il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va motivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso senza concedere un termine supplementare per sanare il vizio. La prova di manifesta inesattezza deve essere fornita in modo esauriente. A tal fine, il contribuente può presentare ulteriori elementi probatori, il che fa ripartire l'obbligo di indagine da parte delle autorità, oppure dimostrare che la stima approssimativa è palesemente eccessiva (cfr. DTF 131 II 548 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 9C_302/2024 del 27 novembre 2024 consid. 2.2.9, 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 2.3 e riferimenti; ZWEIFEL/HUNZIKER in: Zweifel/Beusch, DBG- Kommentar, 4a ed. 2022, art. 132 n. 34 con rinvii). 3.2. In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di un reclamo contro una tassazione discrezionale, l'oggetto del procedimento di ricorso è limitato alla questione della ricevibilità. Decisivo è lo stato degli atti al momento della decisione di irricevibilità e il ricorrente può solo far valere perché in base ad esso si sarebbe dovuto entrare nel merito del reclamo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 1.2, 2C_504/2010 del 22 novembre 2011 consid. 2.5; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 22 45 del 9 maggio 2023 consid. 2 con rinvii; ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., art. 132 n. 56).

E. 5

/ 7 4. Nel caso in esame, con il reclamo del 14 aprile 2025, il ricorrente non ha sanato le omissioni relative agli obblighi di collaborazione, ovvero l'invio della dichiarazione d'imposta e dei relativi allegati per i periodi fiscali del 2021 e del 2022 (cfr. doc. C.5). Il

ricorrente non ha adempito ai suoi obblighi nemmeno con la “duplica” del 23 aprile 2025 in procedura di reclamo, dopo che, con scritto del 15 aprile 2025, la convenuta aveva preso posizione sulle critiche sollevate nel reclamo, segnalandogli di nuovo che avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni complete di tutti i moduli e gli allegati e prospettandogli, in caso di adempimento entro 10 giorni, la fissazione di un appuntamento come da lui richiesto (cfr. doc. C.6 e 7). Con detto scritto del 23 aprile 2025, il ricorrente aveva inoltre chiesto una proroga fino alla fine di maggio 2025 per la presentazione dei documenti richiesti. A ragione, la convenuta non ha accolto tale richiesta, rilevando con missiva del 16 maggio 2025 come, ormai trascorsi 59 giorni dalla notifica delle decisioni di tassazione discrezionale in data 18 marzo 2025, il vizio di forma – ripetutamente segnalatogli – persisteva (cfr. doc. C.8). In risposta, nell’ulteriore istanza del 15 maggio 2025, il ricorrente ha ribadito i suoi argomenti, senza tuttavia comprovare in nessun modo la manifesta inesattezza delle tassazioni secondo apprezzamento (cfr. doc. C.9). Ne consegue che egli non ha ottemperato all'onere della prova che gli incombe in sede di reclamo contro decisioni secondo apprezzamento. Nel ricorso (riformulato), il ricorrente eccepisce in particolar modo che la convenuta avrebbe omesso di considerare circostanze determinanti per la corretta valutazione dell’imponibile, come la sostanziale riduzione della percentuale di lavoro e il sequestro degli immobili in Italia. Tali omissioni renderebbero le decisioni di tassazione manifestamente errate. Con questi argomenti il ricorrente non è evidentemente in grado di dimostrare perché l’impugnata decisione di non entrata nel merito del reclamo a causa di vizi formali sia palesemente inesatta. Va ricordato che, poiché è stata emessa una decisione di non entrata nel merito, l’oggetto della controversia nel procedimento dinanzi al Tribunale d’appello è limitato all’esame della ricevibilità del reclamo. Il ricorrente non ha spiegato in nessun modo perché non gli sarebbe stato possibile fornire prima, in sede di reclamo, i documenti presentati ora a supporto delle sue allegazioni. Questi nuovi documenti (nova) non possono essere considerati per l’esame della ricevibilità del reclamo (documenti che peraltro non sono in grado di inficiare le tassazioni della convenuta, come emerge dalla procedura VR2 25 43). L’unico pertinente motivo addotto in questa procedura ricorsuale per giustificare la mancata trasmissione dei documenti in sede di reclamo è il fatto che egli si sarebbe basato sulla proroga concessa dalla convenuta con scritto del 15 aprile 2025, potendo presumere che essa riguardasse tutte le tassazioni da lui eccepite, quindi anche quelle in questione del 2021 e 2022. Questa censura è infondata. Con suddetto scritto del 15 aprile 2025, gli era stato concesso un ulteriore termine di 10 giorni per completare il

E. 6

I costi processuali sono posti a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato viene fissata a CHF 1’500.00. Alla convenuta non vengono assegnate spese ripetibili, avendo agito nell’ambito delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA).

E. 7

/ 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 176.00 totale CHF 1'676.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Rimedi legali] 4. [Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.